



Ente Parco Nazionale
del **Gran Sasso e Monti della Laga**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

DIPARTIMENTO BIOSCIENZE E TERRITORIO



NORMATIVA PROPOSTA A SEGUITO DEL PARERE SULLE OSSERVAZIONI AL PIANO DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA (ex L. 394/91, art. 12, co. 4)



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 DEFINIZIONI	3
Art. 2 ELABORATI FONDAMENTALI DEL PIANO	3
Art. 3 EFFICACIA E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO	4
Art. 4 REGIME AUTORIZZATIVO	4
TITOLO II - OBIETTIVI DI GESTIONE E POLITICHE	6
Art. 5 OBIETTIVI E POLITICHE PER AREE: ZONAZIONE	6
Art. 6 ZONE a, b - RISERVE	6
Art. 9 ZONE c – AREE DI PROTEZIONE.....	9
Art. 10 ZONE d – AREE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE.....	10
Art. 16 BENI AMBIENTALI E CULTURALI “INDIVIDUI”	14
Art. 17 CONTINUITA' AMBIENTALE.....	14
Art. 18 DIFESA E RICOSTITUZIONE DEGLI EQUILIBRI IDRAULICI E IDROGEOLOGICI	14
Art. 19 BACINI SCIISTICI.....	15
Art. 20 SISTEMA DI ACCESSIBILITA'	15
Art. 21 ATTREZZATURE E SERVIZI DEL PARCO.....	16
TITOLO III - PROCESSO DI PIANIFICAZIONE.....	17
Art. 22 COPIANIFICAZIONE E COPROGETTAZIONE.....	17
Art. 23 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	17
Art. 24 PIANI DI DETTAGLIO E PROGETTI TERRITORIALI.....	18
Art. 25 NULLA OSTA	18
Art. 26 MONITORAGGIO DEL PIANO	19
Art. 27 MONITORAGGIO AMBIENTALE	19
Art. 28 SISTEMA INFORMATIVO DEL PIANO	21
Art. 29 AGORA' VIRTUALE DEL PARCO	20



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 DEFINIZIONI

1. Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è definibile nel modo più generale come “area protetta”, nel senso di *territorio destinato alla protezione e al mantenimento della diversità biologica, delle risorse naturali e delle risorse culturali ad esse connesse.*

2. Si tratta quindi di un territorio “naturale”, nel senso di un insieme di *ecosistemi dove, a partire dall’epoca della rivoluzione industriale (compresa), l’impatto delle attività umane, ad esclusione del cambiamento climatico, non è stato mediamente più forte di quello di qualsiasi altra specie presente, e non ha interessato la struttura dell’ecosistema.*

3. In particolare, in base alla classificazione delle aree protette proposta dalla Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga può essere considerato un’area protetta gestita principalmente per la conservazione dell’ecosistema e per usi ricreativi, ovverosia come un *territorio ‘naturale’ destinato a proteggere l’integrità ecologica di uno o più ecosistemi, e a fornire le basi per lo opportunità compatibili di uso spirituale, scientifico, educativo, ricreativo e turistico, tenendo conto delle esigenze delle popolazioni insediate, comprese quelle relative all’uso delle risorse per scopi di sostentamento.*

ART. 2 ELABORATI FONDAMENTALI DEL PIANO

1. Il Piano del Parco è costituito dai seguenti elaborati fondamentali:

- la *Zonazione* del territorio del Parco;
- l’*Organizzazione territoriale del Parco*;
- la presente *Normativa di attuazione.*

2. I suddetti elaborati fondamentali hanno carattere prescrittivo, ad eccezione delle indicazioni dell’elaborato di *Organizzazione territoriale* ricadenti al di fuori del perimetro del Parco, che costituiscono tuttavia riferimento per le attività di programmazione e pianificazione delle aree contigue di cui alla L. 394/91, secondo quanto previsto dal co. 6 dell’art. 3 della presente Normativa.



3. In caso di difformità tra gli elaborati fondamentali del Piano prevale sempre la Normativa di attuazione.

ART. 3 EFFICACIA E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO

1. Il Piano del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga costituisce lo strumento attraverso cui l'Ente Parco persegue i compiti ad esso affidati di tutela dei valori naturali ed ambientali, nonché storici, culturali, antropologici tradizionali dell'area protetta.

2. Considerato che il Parco nazionale è un'area protetta la cui gestione è rivolta anche all'uso turistico-ricreativo da parte di fruitori residenti e non, nonché al sostentamento delle comunità insediate, il Piano del Parco costituisce inoltre lo strumento per favorire la migliore integrazione tra finalità di tutela e le suddette forme di fruizione e di utilizzo, per il perseguimento degli obiettivi, di cui alla L. 394/91, di miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e di miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

3. A tali fini il Piano del Parco interpreta la propria sostitutività di ogni altro strumento di pianificazione, di cui all'art. 12, co. 7 della L. 394/91 e ss.mm.ii., come funzione di integrazione e di coordinamento copianificatorio di tutti gli strumenti (o loro parti) di pianificazione del territorio del Parco che perseguano o quanto meno non contrastino con gli obiettivi di gestione e le politiche di cui al titolo II della presente Normativa, ferme restando le deroghe alla suddetta sostitutività previste nell'ordinamento legislativo statale.

4. Gli Enti titolari della competenza a formare strumenti di pianificazione del territorio del Parco conservano pertanto le loro prerogative secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale vigente, con l'obbligo tuttavia di stipulare con l'Ente Parco, e con gli eventuali altri Enti ad ogni altro titolo competenti secondo la suddetta legislazione, le intese di cui all'art. 23 della presente Normativa, fatti salvi i casi di non applicabilità, per legge statale, della sostitutività del Piano del Parco di cui al citato art. 12 co. 7 della L. 394/91 e ss.mm.ii.

5. Gli obiettivi di gestione e le politiche di cui al Titolo II sostituiscono in ogni caso e ad ogni livello indicazioni, indirizzi e prescrizioni contrastanti di ogni altro strumento di pianificazione di cui al co. 7 dell'art. 12 della L. 394/91 (e ss.mm.ii.), ferme restando le deroghe alla sostitutività del Piano del Parco previste nell'ordinamento legislativo statale.

6. Gli obiettivi di gestione e le politiche di cui al Titolo II - nonché le indicazioni dell'elaborato di Organizzazione territoriale del Parco ricadenti al di fuori del perimetro del Parco - costituiscono anche, d'intesa con le Regioni e gli altri Enti locali territoriali, riferimento per le attività di programmazione e pianificazione delle aree contigue di cui alla L. 394/91, nonché per le intese, di cui all'art. 23, con i Comuni il cui territorio ricadenti solo parzialmente entro Parco, ferma restando per la porzione di territorio interna al Parco la piena validità degli obiettivi e delle politiche suddette.



ART. 4 REGIME AUTORIZZATIVO

1. Fermi restando gli obblighi di legge a carico dell'Ente Parco e dei proponenti di piani e progetti potenzialmente incidenti sui siti della Rete Natura 2000, anche se ricadenti all'esterno dei siti medesimi, su tutto il territorio del Parco, ai sensi dell'art. 13, co. 1 della legge 394/91 e ss.mm.ii., il rilascio dei titoli abilitativi prescritti dalla legislazione vigente per la realizzazione di interventi, impianti ed opere è soggetto a preventivo nulla osta dell'Ente Parco.

2. Il nulla osta è richiesto e rilasciato secondo la procedura di cui al titolo III, art. 25 della presente Normativa, nei termini e con le modalità stabiliti dall'art. 13 della L. 394/91 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia di tutela e valutazione ambientale e paesaggistica, nonché di sportello unico dell'edilizia e delle attività produttive.

3. Il Regolamento del Parco stabilisce, con riferimento all'art. 11, co. 3 della L. 394/91, i divieti che valgono su tutto o parte il territorio del Parco, tenuto conto anche degli obiettivi di gestione e delle politiche di cui al titolo II.

4. Sono fatti salvi, ad esclusione di eventuali diritti di caccia e prelievo faunistico, i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali - ex art. 11, co. 5 della L. 394/91 e ss.mm.ii. - e le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco.

5. Per favorire il perseguimento di scopi di conservazione e valorizzazione ambientale tramite l'esercizio dei diritti e degli usi di cui al comma precedente, l'Ente Parco può promuovere, ai sensi delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti, forme di cooperazione e di intesa con le Amministrazioni e gli organismi pubblici e privati competenti, volte a individuare le più opportune modalità di gestione dei diritti e a identificare i criteri di eventuale indennizzo dei vincoli ad essi derivanti dal Piano e dal Regolamento del Parco, nonché a identificare forme alternative d'uso del territorio e/o possibilità di trasferimento dei diritti su altri terreni. Le suddette intese possono derogare alle disposizioni specifiche del Piano e del Regolamento, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge e degli obiettivi di gestione di cui al titolo II della presente Normativa.



TITOLO II - OBIETTIVI DI GESTIONE E POLITICHE

ART. 5 OBIETTIVI E POLITICHE PER AREE: ZONAZIONE

1. L'articolazione in zone del territorio del Parco si basa sugli obiettivi di gestione principali che si perseguono in ciascuna area, conformemente allo stesso principio per cui - secondo la classificazione dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura - l'area protetta nel suo complesso è identificabile come Parco nazionale in base all'obiettivo di gestione primario di conservazione dell'ecosistema e di utilizzo compatibile delle sue risorse ambientali per scopi ricreativi e di sostentamento delle comunità locali (art. 1).

2. In ogni caso, la suddetta articolazione, riferita agli obiettivi di gestione principali, suddivide anche il territorio in base al diverso grado di protezione, secondo quanto previsto dall'art. 12 co. 2 della L 394/91 e ss.mm.ii.

Art. 6 ZONE a, b - RISERVE

1. Sono le aree del Parco dove le esigenze di conservazione dell'ambiente naturale prevalgono su di ogni altra esigenza, in ragione degli eccezionali valori naturalistici in esse presenti.

2. Sono distinte in riserve integrali (zone a) e riserve orientate (zone b) a seconda dello specifico regime di gestione applicato, come di seguito indicato.

Art. 7 Zone a – riserva integrale

1. Sono definibili come i *territori in cui sono presenti ecosistemi, oppure aspetti geologici e geomorfologici rilevanti e particolarmente rappresentativi della massima naturalità e funzionalità ecologica esistenti nel Parco.*

2. L'obiettivo di gestione principale coincide con la conservazione integrale dell'ambiente naturale - ex L. 394/91, art.12, co. 2, let. a) - anche per scopi di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale.

3. *Conservazione e ricerca scientifica.* La finalità di conservazione integrale può essere garantita anche tramite l'intervento dell'Ente. Le attività di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale, da eseguirsi comunque secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, devono essere volte al perseguimento della suddetta finalità e non possono in ogni caso con essa contrastare

4. *Uso ricreativo.* Il valore ricreativo delle riserve integrali si esplica principalmente nella funzione simbolico-comunicativa da esse svolta e nella capacità attrattiva da esse esercitata



come aree di massima naturalità. Nell'ambito delle riserve integrali sono pertanto ammesse esclusivamente le attività sportive, ricreative, culturali ed educative - da svolgersi comunque secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco - che non contrastino con l'obiettivo di conservazione integrale.

5. *Opere e manufatti.* Nelle riserve integrali è vietato eseguire qualsiasi opera di trasformazione del territorio, costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti. Sono tuttavia ammesse operazioni di riqualificazione di aree e/o di recupero e adeguamento di opere e manufatti esistenti, da realizzarsi comunque secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, per le esigenze connesse all'esercizio delle attività eventualmente ammesse.

6. *Emissioni.* Sono ammesse esclusivamente, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, le immissioni in aria, acqua e suolo che non contrastino con l'obiettivo di conservazione integrale e con l'esigenza, legata al medesimo obiettivo, di eliminare o ridurre il più possibile la presenza di sostanze, agenti e fonti inquinanti nell'ambiente

7. *Utilizzo di risorse naturali.* Sono esclusi il prelievo e l'utilizzo delle risorse naturali abiotiche e biotiche. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, secondo quanto stabilito all'art. 4, commi 4 e 5 della presente Normativa, tenendo comunque conto delle finalità di conservazione integrale.

8. *Attività agro-silvo-pastorali.* Sono ammesse esclusivamente le attività agro-silvo-pastorali che non contrastino con l'obiettivo di conservazione integrale, da condurre comunque secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, anche nei casi di esercizio di diritti reali e di usi civici delle collettività locali, comunque fatti salvi conformemente a quanto stabilito all'art. 4, commi 4 e 5 della presente Normativa.

9. *Patrimonio culturale.* Il Piano del Parco persegue la salvaguardia delle manifestazioni immateriali e il recupero degli eventuali beni materiali costituenti il patrimonio culturale delle riserve integrali, esclusivamente nelle forme compatibili con l'obiettivo di conservazione integrale di cui al co. 2 e secondo le modalità disciplinate dal Regolamento.

10. *Accessibilità.* L'accesso e la circolazione nelle aree di riserva integrale sono consentite, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco e salvo i divieti da esso imposti, per i soli fini derivanti dal perseguimento dell'obiettivo di gestione di cui al co. 2, nonché per le esigenze connesse alle eventuali attività ammesse ai sensi dei commi precedenti.

Art. 8 Zone b – riserva generale orientata

1. Sono definibili come i *territori caratterizzati dalla significativa presenza di ecosistemi naturali o seminaturali di elevata funzionalità ecologica*

2. L'obiettivo di gestione principale coincide con la preservazione delle condizioni naturali o seminaturali esistenti, anche per scopi di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale.



3. *Conservazione e ricerca scientifica.* Con riferimento all'art. 12, co. 2, let. b) della L. 394/91 e ss.mm.ii., la finalità di preservazione è perseguita anche tramite interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente Parco. Le attività di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale, da eseguirsi comunque secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, sono volte al conseguimento della medesima finalità e non possono in ogni caso con essa contrastare.

4. *Uso ricreativo.* Il valore ricreativo delle riserve orientate è dato sia dalla funzione simbolico-comunicativa e attrattiva da esse svolta insieme alle riserve integrali, sia dalla possibilità di espletamento diretto di alcune attività ricreative a bassissimo impatto ambientale. Nell'ambito delle riserve orientate sono pertanto ammesse le attività sportive, ricreative, culturali ed educative, da svolgersi comunque secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, che non contrastino con l'obiettivo di preservazione delle caratteristiche naturali e seminaturali esistenti.

5. *Opere e manufatti.* Ai sensi dell'art. 12, co.2, let. b) della L. 394/91 e ss.mm.ii. nelle riserve orientate: i) è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio; ii) sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti, definiti secondo la legislazione vigente. Sono altresì ammessi e promossi gli interventi di recupero e riqualificazione di infrastrutture, cave e discariche, nonché di riqualificazione di aree e/o di recupero e adeguamento di opere, manufatti e costruzioni esistenti, per le esigenze connesse all'esercizio delle attività ammesse. I suddetti interventi devono comunque eseguirsi secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, anche con riferimento alle eventuali "infrastrutture strettamente necessarie" per le "utilizzazioni produttive tradizionali", di cui all'art. 12, co. 2, lett. b) della L. 394/91 e ss.mm.ii.

6. *Emissioni.* Nelle riserve orientate le immissioni in aria, acqua e suolo – che devono comunque avvenire secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, anche con riferimento alle disposizioni legislative vigenti - non possono contrastare con l'obiettivo di preservazione delle caratteristiche naturali e seminaturali esistenti e con l'esigenza, legata al medesimo obiettivo, di eliminare o ridurre il più possibile la presenza di sostanze, agenti e fonti inquinanti nell'ambiente.

7. *Utilizzo di risorse naturali.* Sono esclusi il prelievo e l'utilizzo delle risorse naturali abiotiche e biotiche. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, secondo quanto stabilito all'art. 4, commi 4 e 5 della presente Normativa, tenendo comunque conto della finalità di preservazione delle condizioni naturali o seminaturali esistenti.

8. *Attività agro-silvo-pastorali.* Con riferimento all'art. 12, co.2, let. b) della L. 394/91 e ss.mm.ii. nelle riserve orientate sono consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, ovverosia le attività agro-silvo-pastorali che non contrastino con l'obiettivo di preservazione delle condizioni naturali o seminaturali esistenti, da condurre comunque secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, anche nei casi di esercizio di diritti reali e di usi civici delle collettività locali, comunque fatti salvi conformemente a quanto stabilito all'art. 4, commi 4 e 5 della presente Normativa.



9. *Patrimonio culturale.* Il Piano del Parco persegue la salvaguardia delle manifestazioni immateriali e il recupero delle testimonianze materiali costituenti il patrimonio culturale delle riserve orientate nel rispetto dell'obiettivo di gestione di cui al co. 2 e secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco.

10. *Accessibilità.* L'accesso e la circolazione nelle aree di riserva orientata sono consentite, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco e salvo i divieti da esso eventualmente imposti, per i fini derivanti dal perseguimento dall'obiettivo di gestione di cui al co. 2, nonché per le esigenze connesse alle attività ammesse ai sensi dei commi precedenti.

Art. 9 ZONE *c* – AREE DI PROTEZIONE

1. Sono definibili come i *territori interessati dalla presenza di ecosistemi prevalentemente seminaturali, funzionali al mantenimento delle caratteristiche ecologiche delle riserve.*

2. L'obiettivo di gestione principale coincide con la conservazione e il miglioramento della funzionalità dei suddetti ecosistemi, contestualmente all'uso turistico-ricreativo, sportivo, culturale ed educativo, nonché al sostentamento delle comunità insediate.

3. *Conservazione e ricerca scientifica.* Sono ammesse le attività di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale, da eseguirsi secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, volte al perseguimento dell'obiettivo di gestione principale di cui al co. 2 o che con esso in ogni caso non contrastino.

4. *Uso ricreativo.* Sono ammesse le attività sportive, turistico-ricreative, culturali ed educative, da eseguirsi secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, volte al perseguimento dell'obiettivo di gestione di cui al co. 2 di utilizzo turistico-ricreativo ed educativo, compatibili con il contestuale perseguimento della finalità conservativa.

5. *Opere e manufatti.* Ai sensi dell'art. 12, co.2, let. c) della L. 394/91 e ss.mm.ii. nelle aree di protezione sono ammessi, ferma restando l'osservanza delle norme di piano comunale sulle destinazioni d'uso, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo dei manufatti esistenti, così come definiti dalla legislazione vigente, da realizzarsi secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco. In particolare sono ammessi, alle medesime condizioni, gli interventi dei tipi suddetti, anche oggetto di piani di dettaglio, rientranti nelle misure di incentivazione di cui all'art. 7, co. 1 della L. 394/91 e ss.mm.ii. Sono altresì ammessi e promossi, anche tramite la formazione di piani di dettaglio, gli interventi di recupero e riqualificazione di infrastrutture, cave e discariche, nonché di altre opere, manufatti e costruzioni esistenti, da realizzarsi sempre secondo le modalità indicate dal Regolamento e ferma restando l'osservanza delle norme di piano comunale sulle destinazioni d'uso.

6. *Emissioni.* Le immissioni in aria, acqua e suolo – che devono comunque avvenire secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, anche con riferimento alle



disposizioni legislative vigenti - non possono contrastare con la finalità di conservazione e miglioramento della funzionalità ecosistemica di cui al co. 2.

7. *Utilizzo di risorse naturali.* I prelievi e gli utilizzi delle risorse naturali abiotiche e biotiche, da eseguirsi secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, non possono contrastare con la finalità di conservazione e miglioramento della funzionalità ecosistemica di cui al co. 2, anche nei casi di esercizio di diritti reali e di usi civici delle collettività locali, conformemente a quanto stabilito all'art. 4, commi 4 e 5, della presente Normativa.

8. *Attività agro-silvo-pastorali.* Con riferimento all'art. 12, co. 2, let. c) della L. 394/91 e ss.mm.ii., nelle aree di protezione possono continuare, per scopi di sostentamento delle popolazioni locali e secondo gli usi tradizionali e i metodi biologici, le attività agro-silvo-pastorali disciplinate dal Regolamento del Parco, compreso l'esercizio di diritti reali e di usi civici delle collettività locali, conformemente a quanto stabilito all'art. 4, commi 4 e 5, della presente Normativa.

9. *Patrimonio culturale.* Il Piano del Parco persegue la salvaguardia e il recupero delle testimonianze materiali ed immateriali dei valori storico-antropologici che hanno contribuito nel tempo a definire e a caratterizzare la stessa naturalità dell'area protetta, nel rispetto dell'obiettivo di gestione delle aree di protezione di cui al co. 2 e secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco.

10. *Accessibilità.* L'accesso e la circolazione nelle aree di protezione sono consentite, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco e salvo i divieti da esso eventualmente imposti, per i fini derivanti dal perseguimento dall'obiettivo di gestione di cui al co. 2, nonché per le esigenze connesse alle attività ammesse ai sensi dei commi precedenti.

Art. 10 ZONE *d* – AREE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE

1. Con riferimento all'art. 12, co. 2, let. d) della L. 394/91 e ss.mm.ii. sono definibili come *le aree facenti parte del medesimo ecosistema delle zone di protezione, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione.*

2. Sono distinte in “aree di promozione agricola” (*d1*), “patrimonio edilizio da recuperare e riqualificare” (*d2*), “altre zone di piano urbanistico comunale” (*d3*), “zone di piano urbanistico in contrasto con i piani paesistici” (*d4*), “zone di PdF” (*d5*), a seconda delle destinazioni d'uso stabilite dal Piano del Parco e/o dai piani urbanistici comunali.

3. L'obiettivo di gestione principale delle aree di promozione coincide, in riferimento all'art. 12, co. 2, let. d) della L. 394/91 e ss.mm.ii., con la costituzione di un'armatura (strutture, attrezzature e servizi) per l'organizzazione territoriale del Parco, volta al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento dell'area protetta nel suo complesso da parte dei visitatori. Coerentemente con le finalità istitutive del Parco viene perseguito anche, in modo integrato, l'obiettivo di conservare i più significativi caratteri



estetici, ecologici e culturali che le interazioni tra ambiente naturale e culturale ed attività umane hanno generato nel tempo, nonché di tutelare le specie e gli habitat sinantropici di interesse conservazionistico.

4. Per tutte le zone *d* vale il regime di gestione indicato nei commi seguenti, ad eccezione della zona *d1* in cui vale il regime previsto per le zone *c*.

5. *Conservazione e ricerca scientifica.* Sono ammesse le attività di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale, da eseguirsi comunque secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui al co. 3, o che con essi in ogni caso non contrastino.

6. *Uso ricreativo.* Sono ammesse le attività sportive, turistico-ricreative, culturali ed educative, da svolgersi comunque secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui al co. 3, o che con essi in ogni caso non contrastino.

7. *Opere e manufatti.* Sono ammessi gli interventi, le opere e i manufatti, da realizzarsi comunque secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, consentiti dalle disposizioni legislative e dagli strumenti urbanistici comunali vigenti - salvo quanto stabilito dal Piano del Parco per le sottozone *d1*, *d4*, *d5* - e dalle varianti o dai nuovi strumenti formati d'intesa con l'Ente Parco secondo la procedura di cui al titolo III. In particolare sono ammessi e promossi, alle medesime condizioni e anche tramite la formazione di piani di dettaglio, gli interventi, le opere, gli impianti e le infrastrutture rientranti nelle misure di incentivazione di cui all'art. 7, co. 1 della L. 394/91 e ss.mm.ii. Sono altresì ammessi e promossi gli interventi di recupero e riqualificazione di infrastrutture, cave e discariche, nonché di altre opere, manufatti e costruzioni esistenti, da realizzarsi secondo le modalità indicate dal Regolamento del Parco.

8. *Emissioni e utilizzo di risorse naturali.* Ferma restando, ove applicabile, la procedura di nulla osta di cui all'art. 25 le immissioni in aria, acqua e suolo, e qualsiasi utilizzo di risorse naturali derivante dall'esercizio di attività o dalla realizzazione di interventi, devono avvenire secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco.

9. *Attività agro-silvo-pastorali.* Sono ammesse e promosse le attività agro-silvo-pastorali, artigianali, commerciali e di servizio riconducibili alle finalità istitutive dell'area protetta, nonché l'ospitalità per il soggiorno nel Parco, con preferenza per l'agriturismo, il turismo verde, il turismo rurale, il turismo culturale e per tutte le altre forme di ospitalità turistica in grado di coinvolgere il maggior numero possibile di operatori locali.

10. *Patrimonio culturale.* Il Piano del Parco persegue la salvaguardia e il recupero delle testimonianze materiali e immateriali dei valori storico-antropologici che hanno contribuito nel tempo al raggiungimento di forme di integrazione e di equilibrio tra attività umane e fattori naturali, nel rispetto dell'obiettivo di gestione di cui al co. 3 e secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco.



11. *Accessibilità.* Le aree di promozione economica e sociale costituiscono, conformemente all'obiettivo di gestione di cui al co. 3 e secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Parco, gli ambiti preferenziali per l'accesso al Parco, per i fini sia di fruizione, sia di promozione e conservazione delle attività e dei processi di integrazione tra ambiente naturale e culturale ed attività umane.

Art. 11 Zone d1 – aree di promozione agricola

1. Sono le aree in cui sono presenti agroecosistemi di interesse produttivo e/o storico-culturale.

2. Ferma restando la validità del regime di gestione delle zone c) di cui all'art. 9, sono destinate al consolidamento, al potenziamento, alla qualificazione e alla valorizzazione di tutte le attività connesse all'utilizzo agricolo dei suoli, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, l'agriturismo, il turismo verde e il turismo rurale, nonché alla sperimentazione di forme di agricoltura biologica.

3. Nell'ambito delle aree di promozione agricola possono essere formati, d'iniziativa dell'Ente Parco, dei Comuni o di altri soggetti interessati, e comunque d'intesa con l'Ente Parco, piani di dettaglio e progetti territoriali, volti alla valorizzazione delle potenzialità legate all'attività agricola e alle attività ad essa connesse che, seppure eventualmente in deroga al regime di tutela delle zone c di cui al co. 2, tengano nel massimo conto l'esigenza di inserire le trasformazioni previste nel contesto ambientale di elevato pregio, con particolare riferimento alla conservazione della funzionalità delle aree di protezione (zone c), di cui al co. 2 dell'art. 9.

4. La formazione di piani di dettaglio e progetti territoriali di cui al co. 3, con le modalità di cui all'art. 24, ha valore di nulla osta per tutte le autorizzazioni e concessioni necessarie per la realizzazione degli interventi in essi previsti, se conformi ai piani/progetti medesimi e al Regolamento.

Art. 12 Zone d2 – patrimonio edilizio da recuperare e riqualificare

1. Sono le zone territoriali omogenee A e B, di cui al DM 1444/68, di strumento urbanistico comunale nonché gli ulteriori nuclei di interesse storico destinati o destinabili ad operazioni di recupero, per fini connessi sia ad esigenze residenziali, sia a quelle di incremento, adeguamento e diffusione dell'offerta di ricettività nel Parco. La delimitazione dei nuclei nell'elaborato di Zonazione ha valore di Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 27 della L. 457/78 e ss.mm.ii.

2. Gli interventi consentiti sono quelli previsti dai piani generali comunali o dai piani di recupero vigenti. In assenza di piano comunale gli interventi consentiti sono quelli previsti dalle norme relative alle zone c) del Piano del Parco.



3. Nell'ambito delle aree di cui al co.1 possono essere formati, d'iniziativa dei Comuni e altri soggetti interessati oppure dell'Ente Parco, e comunque d'intesa con quest'ultimo, specifici piani di recupero ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. L'intesa con l'Ente Parco è subordinata alla presa in massima considerazione dell'esigenza di conservazione del valore storico-culturale dei singoli beni e dell'insediamento nel suo complesso, nonché dei caratteri, delle specie e degli habitat, di cui al co. 3 dell'articolo 10.

Art. 13 Zone d3 – Altre zone di piano urbanistico comunale

1. Sono le zone territoriali omogenee C, D ed F di degli strumenti urbanistici comunali, non in contrasto con i piani paesistici vigenti.

2. Gli interventi consentiti sono quelli previsti dagli stessi strumenti urbanistici.

3. I Comuni provvedono, tramite intese con l'Ente Parco, alla formazione o alla revisione degli strumenti urbanistici generali, oppure alla formazione di strumenti attuativi in variante degli strumenti generali, conformi alla legislazione regionale e nazionale in materia, per adeguare la strumentazione urbanistica comunale alla presente normativa, con particolare riferimento all'esigenza di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche per fini turistico-ricettivi, nonché all'esigenza di strutturare l'insediamento nel Parco secondo le polarità e le connessioni indicate nell'elaborato di organizzazione territoriale del Parco.

4. A tal fine i nuovi strumenti e gli strumenti in variante dei Comuni ricadenti anche parzialmente all'interno del perimetro del Parco, adeguano le loro previsioni a quelle del Piano del Parco e/o dei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province di appartenenza, formati d'intesa con l'Ente Parco, con particolare riferimento alle indicazioni dell'elaborato di Organizzazione territoriale del presente Piano relative al sistema insediativo e alle produzioni tipiche o ecocompatibili. La formazione o la revisione degli strumenti urbanistici tiene in ogni caso conto dell'indirizzo generale di Piano del Parco di limitare al massimo forme di utilizzazione del suolo che non comportino il riuso del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento a quello storico.

5. L'intesa con l'Ente Parco di cui al comma precedente è stipulata secondo la procedura di cui all'art. 23 ed è subordinata alla presa in massima considerazione dell'esigenza di conservazione dei caratteri, delle specie e degli habitat di cui al co. 3 dell'art. 10.

6. Le previsioni relative alle zone C, D, ed F, o ad aree ad esse assimilabili, degli strumenti vigenti, dei nuovi strumenti o degli strumenti in variante, possono formare oggetto di piani attuativi, di iniziativa comunale o non, previsti dalla legislazione vigente, formati d'intesa con l'Ente Parco, secondo la procedura di cui all'art. 23, e redatti tenendo nel massimo conto l'esigenza di conservazione dei caratteri, delle specie e degli habitat, di cui al co. 3 dell'art. 10.



Art. 14 Zone d4 - Zone di piano urbanistico comunale in contrasto con i piani paesistici

1. Sono le zone territoriali omogenee C, D ed F degli strumenti urbanistici comunali, in contrasto con le previsioni dei piani paesistici/paesaggistici vigenti.

2. E' fatto obbligo ai Comuni di adeguare lo strumento urbanistico ai piani paesistici/paesaggistici vigenti, secondo la normativa dei piani stessi e le disposizioni legislative applicabili, nonché d'intesa con l'Ente Parco, secondo la procedura di cui all'art. 23 della presente normativa, subordinata alla presa in massima considerazione dell'esigenza di conservazione dei caratteri, delle specie e degli habitat di cui al co. 3 dell'art. 10.

Art. 15 Zone d5 - Zone di P.di F.

1. Sono tutte le aree interessate da Programmi di Fabbricazione (PdF) adottati o approvati.

2. E' fatto obbligo ai Comuni di redazione, d'intesa con l'Ente Parco, di un nuovo strumento di pianificazione generale conforme alla legislazione regionale e nazionale in materia, secondo le stesse modalità indicate per le zone *d3* e *d4*.

Art. 16 BENI AMBIENTALI E CULTURALI "INDIVIDUI"

1. Indipendentemente dalla forme e dai gradi di tutela che in base alla presente normativa interessano, nelle diverse zone di cui agli articoli precedenti, le specie animali o vegetali, le associazioni vegetali o forestali, le singolarità geologiche, le formazioni paleontologiche, le comunità biologiche, i biotopi, e indipendentemente dalle attività di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali contemplate nelle suddette aree, il Piano del Parco riconosce la necessità di sottoporre a massima tutela, anche se ubicati in aree non coincidenti con le riserve, i beni ambientali e culturali "individui" riconosciuti dalle normative nazionali e internazionali, o identificati da studi e ricerche dell'Ente Parco o di altri soggetti competenti

2. Il Regolamento del Parco disciplina le modalità di tutela dei beni individui.

3. Alla conservazione e valorizzazione dei suddetti beni si può provvedere anche attraverso l'elaborazione di specifici piani di dettaglio e progetti territoriali di cui all'art. 24.

Art. 17 CONTINUITA' AMBIENTALE

1. L'Ente Parco promuove forme d'intesa, ai sensi delle normative vigenti, con gli Enti Parco nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con ogni altro soggetto competente in



materia, per le esigenze connesse al ripristino della continuità biologica, sia all'interno del territorio del Parco, sia con altre aree protette o di rilevante importanza ambientale, sia nell'ambito generale dei sistemi ambientali e territoriali all'interno dei quali si colloca il Parco.

Art. 18 DIFESA E RICOSTITUZIONE DEGLI EQUILIBRI IDRAULICI E IDROGEOLOGICI

1. Per garantire il miglior perseguimento delle finalità conservative nelle riserve e nelle aree di protezione, e dei connessi scopi di ricerca scientifica, monitoraggio ambientale e ricreazione compatibile, nonché per il miglior perseguimento delle finalità di valorizzazione nelle aree di promozione, sono consentiti, all'interno delle aree suddette, interventi volti alla difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

2. Il Regolamento del Parco definisce le modalità di realizzazione degli interventi di cui sopra, con particolare riferimento alla necessità di finalizzare qualsiasi intervento in zona *a*) alla conservazione integrale dell'ambiente naturale e in zona *b*) alla preservazione delle condizioni naturali o seminaturali esistenti.

3. Sul territorio del Parco sono inoltre consentiti tutti gli interventi volti alla tutela del suolo e alla gestione del ciclo integrato delle acque, previsti negli strumenti di pianificazione e programmazione degli enti competenti, che non contrastino con gli obiettivi di gestione e le politiche di cui al presente titolo.

Art. 19 BACINI SCIISTICI

1. Sono le aree, sottese agli impianti sciistici preesistenti indicati nell'elaborato di organizzazione territoriale del Parco, oggetto di specifici Progetti Territoriali, definiti o da definirsi tramite intese tra Ente Parco e Regione Abruzzo.

2. Le intese stabiliscono la consistenza territoriale delle suddette aree, nonché il regime urbanistico a cui esse sono sottoposte, ferma restando la vigenza delle misure di salvaguardia, di cui all'allegato A del DPR 5 giugno 1995 istitutivo dell'Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, fino all'approvazione definitiva del Piano del Parco, secondo quanto stabilito dalla norma transitoria della presente Normativa.

3. Fino alla stipula delle intese i bacini sciistici sono definiti come stabilito nelle deliberazioni dell'Ente Parco e nel loro ambito valgono le determinazioni contenute nelle suddette deliberazioni.



Art. 20 SISTEMA DI ACCESSIBILITA'

1. Il sistema di accessibilità e di circolazione all'interno del Parco è definito nell'elaborato relativo all'organizzazione territoriale del Parco.

2. Il Regolamento del Parco, tenuto conto anche degli obiettivi di gestione e delle politiche di cui al presente titolo, disciplina le modalità di utilizzo del suddetto sistema, con particolare riferimento alle strade segnalate come "critiche" nell'elaborato di cui al co. 1 e alla sentieristica riportata nel medesimo elaborato.

3. I nuovi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, e le varianti di piano vigenti, nonché i piani e i progetti di ogni altro soggetto competente in materia di viabilità e traffico, si adeguano alle indicazioni contenute nel presente Piano.

4. L'Ente Parco, tenuto conto degli obiettivi di gestione e delle politiche di cui al titolo II, può stipulare intese conformi alle disposizioni legislative vigenti, con gli Enti Locali e con ogni altro soggetto competente in materia, per la redazione, anche d'iniziativa dei medesimi soggetti, di progetti di modifica, integrazione o adeguamento funzionale e morfologico del sistema di accessibilità di cui all'elaborato di Organizzazione territoriale del Parco, per esigenze di servizio individuate nel presente Piano e di realizzazione di percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani, nonché di miglior inserimento delle infrastrutture di trasporto e mobilità nel contesto ambientale di elevato pregio.

5. Analoghe intese vengono promosse dall'Ente Parco con i soggetti competenti all'adeguamento e al potenziamento delle modalità di trasporto alternative al trasporto su gomma, per esigenze di servizio alla popolazione e di fruizione turistico-ricreativa.

Art. 21 ATTREZZATURE E SERVIZI DEL PARCO

1. I sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del Parco sono quelli riportati nell'elaborato di organizzazione territoriale del Parco.

2. I centri servizi del Parco si specializzano nei temi connessi all'informazione, comunicazione e assistenza ai visitatori, all'educazione ambientale, all'artigianato, all'enogastronomia, alle risorse floro-faunistiche, ai caratteri antropologici e insediativi storici, nonché in ogni altro tema legato al contesto ambientale e socio-culturale nel quale si integrano.

3. I nuovi strumenti urbanistici comunali e gli strumenti urbanistici in variante dei Comuni ricadenti all'interno del perimetro del Parco, nonché gli strumenti di pianificazione territoriale di ogni livello, o le relative varianti, adeguano le loro previsioni riguardanti i suddetti sistemi di attrezzature e servizi alle indicazioni del presente Piano, nel rispetto della legislazione vigente in materia.



4. Per i Comuni il cui territorio ricade solo parzialmente all'interno del Parco le indicazioni dell'elaborato di Organizzazione territoriale costituiscono riferimento per le attività di programmazione e pianificazione delle aree contigue di cui all'art. 32 della L. 394/91, nonché per le intese di cui al titolo III.



TITOLO III - PROCESSO DI PIANIFICAZIONE

ART. 22 COPIANIFICAZIONE E COPROGETTAZIONE

1. Interpretando la propria sostitutività di ogni altro strumento di pianificazione come funzione di coordinamento copianificatorio volto a riconoscere, valorizzare e armonizzare ogni altra forma di piano e progetto che persegua sul territorio del Parco gli obiettivi di gestione e le politiche di cui al titolo II, e ferme restando le deroghe alla suddetta sostitutività previste nell'ordinamento legislativo statale, il presente Piano si integra, si articola e si attua mediante:

- a) La formazione o la revisione, d'intesa con l'Ente Parco, di piani territoriali e urbanistici, generali e attuativi, così come previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente;
- b) La formazione di piani di dettaglio e progetti territoriali relativi a temi specifici o generali di tutela, gestione e valorizzazione ambientale dell'intero territorio dell'area protetta o di sue porzioni, di iniziativa diretta dell'Ente Parco, anche di intesa con Enti Locali o altri soggetti competenti o interessati, oppure d'iniziativa dei predetti Enti e soggetti d'intesa con l'Ente Parco;
- c) Il rilascio da parte dell'Ente del nulla osta, di cui all'art 13 della L. 394/91 e ss.mm.ii., alla realizzazione di specifici interventi, impianti ed opere di tutela, valorizzazione e utilizzo compatibile delle risorse ambientali del Parco, a cura di soggetti pubblici e privati, individuali e collettivi.

ART. 23 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

1. La formazione o la revisione di piani territoriali e urbanistici, generali e attuativi, si realizza nelle forme previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente tramite lo strumento dell'intesa tra Ente Parco ed Enti Locali competenti, su proposta di questi ultimi.

2. Le finalità e le modalità da porre a base della formazione o della revisione degli strumenti, e della relativa intesa, devono far riferimento agli obiettivi di gestione e alle politiche indicate nel titolo II per ciascuna zona e sottozona in cui è articolato il territorio del Parco.

3. L'intesa sui piani generali comunali previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente produce l'effetto di esonero dall'obbligo di intesa sui relativi piani attuativi, ad esclusione dei casi, di permanenza dell'obbligo, in cui gli strumenti attuativi siano formati in variante, anche parziale, degli strumenti generali. L'intesa, comunque stipulabile, sui predetti



piani attuativi produce a sua volta l'esonero dall'obbligo di ottenimento del nulla osta per i progetti conformi ad essi, nonché al Piano e al Regolamento del Parco.

4. Restano in ogni caso fermi, per tutti i piani e progetti di cui ai commi precedenti, gli obblighi di legge in materia di valutazione ambientale strategica e d'impatto, nonché di valutazione di incidenza.

ART. 24 PIANI DI DETTAGLIO E PROGETTI TERRITORIALI

1. Per scopi di tutela e valorizzazione riguardanti specifici temi e/o porzioni di territorio, e tenuto conto degli obiettivi di gestione e delle politiche di cui al titolo II, possono essere formati, nel rispetto della la legislazione nazionale e regionale applicabile, piani di dettaglio e progetti territoriali, d'iniziativa dell'Ente Parco, anche di intesa con gli Enti Locali o altri soggetti competenti e interessati, oppure di iniziativa di questi ultimi d'intesa con l'Ente, finalizzati alla migliore gestione delle risorse ambientali presenti nel Parco, ivi compresi: piani di assestamento e gestione forestale; piani di recupero volti alla rivitalizzazione e alla rigenerazione dei nuclei edificati nonché al restauro di centri storici e di complessi di edifici di particolare valore storico-culturale; piani e progetti di conservazione e restauro ambientale; piani e progetti di recupero e riqualificazione di infrastrutture, cave, discariche e di altri detrattori o insiemi di detrattori ambientali; piani e progetti di bonifica e disinquinamento di siti o insiemi di siti degradati; piani di risanamento dell'acqua, dell'aria, del suolo; piani e progetti di difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici; piani e progetti di deframmentazione ambientale e di ripristino della continuità e connettività ecologica; piani di gestione dei siti Natura 2000 e di tutela e valorizzazione di beni e di complessi di beni individuati di cui all'art. 16; piani e progetti di fruizione sostenibile, anche per fini turistico-ricreativi, del patrimonio naturale e culturale del Parco; piani di valorizzazione dell'attività agricola e delle attività ad essa connesse; progetti di sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con particolare riguardo a ai percorsi, accessi e strutture riservate ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani, nonché alla mobilità cosiddetta "dolce" e "sostenibile"; piani e progetti di ogni altro intervento, impianto ed opera, e sistemi di interventi, impianti ed opere, previsti all'art. 7 comma 1 della L. 394/91 e ss.mm.ii.

2. Per la formazione dei piani di dettaglio e progetti territoriali, d'iniziativa dell'Ente o di altri soggetti pubblici e privati, l'Ente Parco può e gli altri soggetti devono stipulare con l'Ente le forme di accordo ritenute più opportune, tra quelle contemplate nella legislazione vigente.

3. Mantengono piena efficacia i piani di dettaglio e i progetti territoriali già elaborati dall'Ente, anche in associazione con altri soggetti, per la gestione di alcune risorse ambientali o di alcune parti del territorio del Parco. Rimangono efficaci anche, per quanto non in contrasto con gli obiettivi di gestione e le politiche di cui al titolo II, i progetti e piani di dettaglio elaborati da soggetti pubblici e privati nell'esercizio delle loro legittime prerogative.



ART. 25 NULLA OSTA

1. Per tutte le richieste di nulla osta al rilascio dei titoli abilitativi relativi a interventi, impianti ed opere da realizzare nel territorio del Parco, di cui all'art. 4 della presente normativa, il richiedente è tenuto a presentare allo sportello unico oppure all'Ente istituzionalmente competente, un'istanza conforme alle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti e applicabili, in particolare in materia di tutela e valutazione ambientale e paesaggistica, nonché alle indicazioni e prescrizioni del Regolamento e del Piano del Parco, con specifico riferimento agli obiettivi di gestione di cui al titolo II, da cui si rilevi chiaramente come le esigenze di tutela e le suddette indicazioni e prescrizioni siano state compiutamente considerate nella concezione dell'intervento, impianto od opera.

2. Nel caso in cui l'Ente riscontri l'inadeguatezza o la non conformità del progetto alle disposizioni legislative di cui al co. 1 e alle prescrizioni e indicazioni del Piano e del Regolamento del Parco, si fa riferimento alla legislazione e regolamentazione nazionale e regionale vigenti e applicabili in materia di sportello unico dell'edilizia o delle attività produttive, fermo restando che l'inadeguatezza o la non conformità della richiesta alle predette disposizioni, prescrizioni e indicazioni è motivo sufficiente e perdurante di diniego del nulla osta.

3. Per i casi, previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente, per i quali non è richiesto il rilascio di titoli abilitativi, ovvero per i quali non è richiesto nulla osta ai sensi della presente normativa, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e regionali vigenti in materia di sportello unico dell'edilizia o delle attività produttive, relative in particolare ai raccordi, anche informativi e comunicativi, tra Enti Pubblici.

ART. 26 MONITORAGGIO DEL PIANO

1. Il presente Piano del Parco costituisce il primo esito del processo di pianificazione continuo volto alla tutela e valorizzazione dei beni naturali, ambientali e storico-culturali presenti sul territorio dell'area protetta, nonché alla gestione delle attività turistico-ricreative e di sostentamento delle popolazioni locali.

2. L'Ente svolge pertanto un'attività di costante verifica dei risultati prodotti dal Piano, in modo da predisporre i necessari approfondimenti di studio e intraprendere le più opportune iniziative di co-pianificazione e/o di pianificazione di dettaglio e progettazione territoriale, anche d'intesa con altri soggetti.

3. La verifica dei risultati si basa sul monitoraggio degli accordi e delle intese raggiunti, nonché dei nulla osta rilasciati o delle informazioni o comunicazioni ricevute in loro vece, da realizzarsi in modo da poter confluire nel sistema informativo del Piano.



ART. 27 MONITORAGGIO AMBIENTALE

1. L'Ente Parco approfondisce e aggiorna costantemente le conoscenze relative ai processi ambientali in corso sul proprio territorio e agli effetti su di essi delle trasformazioni in atto, attraverso opportuni sistemi di monitoraggio ambientale.

2. A tal fine l'Ente promuove forme di collaborazione e di cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati in grado di contribuire alla produzione e all'aggiornamento delle conoscenze necessarie, anche ricorrendo alle forme di accordo previste dalla legislazione vigente.

3. I soggetti, interni o esterni all'Ente, che conducono le suddette attività di monitoraggio ambientale provvedono a renderne disponibili i risultati nei modi compatibili con la loro confluenza nel sistema informativo del Piano.

ART. 28 SISTEMA INFORMATIVO DEL PIANO

1. L'Ente Parco cura la realizzazione del sistema informativo del Piano in cui confluiscono i risultati delle attività di monitoraggio del Piano e di monitoraggio ambientale, nonché ogni altra forma di conoscenza disponibile, ritenuta di interesse per il processo di pianificazione.

2. A tal fine l'Ente forma e aggiorna costantemente un elenco di banche dati e di sistemi informativi contenenti informazioni di tipo territoriale e ambientale di interesse per il processo di pianificazione del Parco.

3. L'Ente, inoltre, promuove e stipula accordi, nelle forme consentite dalla legislazione vigente, con i soggetti che gestiscono le banche-dati e i sistemi informativi suddetti, allo scopo di rendere disponibili i relativi contenuti nel sistema informativo del Piano.

4. Il suddetto sistema informativo del Piano è realizzato in modo da poterne rendere disponibili i contenuti al pubblico, fatte salve particolari esigenze di riservatezza, sia nella forma in cui è realizzato, sia in un apposito sito Web (agorà virtuale del Parco).

ART. 29 AGORA' VIRTUALE DEL PARCO

1. L'ambiente di comunicazione connesso al processo di pianificazione del Parco si configura come un'agorà virtuale specificamente dedicata al dibattito e al confronto relativo alle problematiche ambientali e territoriali, fra tutti i soggetti che interagiscono nel processo di Piano.

2. L'ambiente di comunicazione (agorà virtuale del Parco) coincide fisicamente con un sito Web dell'Ente Parco e con tutti i dispositivi *hardware* e *software* necessari per ricevere, archiviare e rendere disponibili *on line*, nonché rielaborare e rinviare successivamente allo stesso sito, tutti gli apporti conoscitivi e propositivi relativi al territorio e al Piano del Parco,



forniti da tutti i soggetti individuali e collettivi, privati e pubblici (Ente Parco compreso) che vogliano partecipare al processo di comunicazione connesso al processo di pianificazione.

3. In particolare, tutte le elaborazioni connesse al processo di pianificazione saranno generate, diffuse e rielaborate nell'ambito dell'agorà virtuale, garantendo così il costante inserimento del processo di pianificazione interno all'Ente - o da esso condiviso con alcuni interlocutori - nel più vasto processo di comunicazione tra tutti i soggetti interessati a partecipare alle dinamiche di tutela e gestione del territorio del Parco.

4. Nell'ambiente di comunicazione connesso al processo di pianificazione confluiscono anche tutte i dispositivi e i patrimoni informativi, prodotti e gestiti in un qualsiasi settore dell'Ente, destinati a migliorare l'uso e la fruizione delle risorse ambientali del territorio del Parco.

5. E' garantito il collegamento all'agorà virtuale del Parco di tutti gli ambienti di comunicazione telematica attivati dall'Ente Parco per fini informativi, nonché di quelli degli Enti Locali che ricadono nel suo territorio.

6. E' in ogni caso garantito il collegamento all'agorà virtuale di tutti i patrimoni informativi dell'Ente Parco e degli Enti Locali che riguardino il territorio del Parco. E' inoltre assicurata la confluenza nell'agorà di tutti i servizi volti a migliorare l'uso e la fruizione delle risorse territoriali, sia dell'Ente Parco che degli Enti Locali.



NORMA TRANSITORIA

Fino all'approvazione definitiva del Piano del Parco restano in vigore le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A) al Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, istitutivo dell'Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, ai sensi dell'art. 1. co. 6 del medesimo DPR. Sono pertanto soggetti all'autorizzazione dell'Ente Parco prevista dall'art. 5 co. 2 del suddetto Allegato anche i nuovi strumenti urbanistici generali e le varianti totali e parziali agli strumenti vigenti, nonché i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee C, D ed F, o ad esse assimilabili, di cui al DM 1444/68. Le intese relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi di cui all'art. 23 della presente Normativa, possono tuttavia essere stipulate subito dopo l'approvazione del Piano del Parco da parte del Consiglio direttivo, producendo gli stessi effetti dell'autorizzazione di cui al citato Allegato. Anche le intese relative ai piani di dettaglio e ai progetti territoriali di cui ai titoli II e III, comprese quelle riguardanti i bacini sciistici di cui all'art. 19, possono essere stipulate subito dopo l'approvazione del Consiglio direttivo; ferma restando, per quanto riguarda gli interventi in esse previsti, la vigenza delle misure di salvaguardia, divieti inclusi, fino all'approvazione definitiva del Piano del Parco, ma senza preclusione d'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi conformi alle citate misure, rilasciati e rilasciabili dall'Ente nel rispetto delle condizioni di legge relative ad autorizzazioni, nulla osta, pareri e prescrizioni degli Enti istituzionalmente competenti, di cui all'art. 8, comma 1, let. a) dell'allegato A) al DPR 5/6/1995.